



**Ammortizzatori Sociali
in deroga
Accordo Quadro 2012**
*siglato in data 6 dicembre 2011
(in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012)*

Provincia di Cremona
Servizio Politiche del Lavoro e Gestione Qualità
Cremona, 26 gennaio 2012



PRINCIPI GENERALI

Indirizzo deciso verso **la ricollocazione dei lavoratori** attraverso un utilizzo finalizzato delle **PAL** connesse con la corresponsione delle indennità;

Centralità degli accordi sindacali aziendali;

Concorso di risorse pubbliche (Stato, Regione, Province), **private** (Imprese) e **paritetiche sociali** (Enti bilaterali, Fondi interprofessionali) per rendere effettiva la contestualità tra gli interventi di sostegno al reddito e le politiche attive;

Impossibilità di ricorrere alla CIGD da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato fino al loro esaurimento gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni ordinarie (**CIGO**) e straordinarie (**CIGS**) dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che ne regolano l'accesso.

Il verificarsi, in qualsiasi momento, di **condizioni per l'accesso agli ammortizzatori "ordinari"** determina:


-nel caso di possibilità di accedere alla **CIGS**, **la cessazione del trattamento di CIGD** anche se precedentemente autorizzato;

- nel caso di possibilità di accedere alla **CIGO**, **la sospensione del trattamento di CIGD** anche se precedentemente autorizzato. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno **1 mese di CIGO** in corrispondenza dell'inizio di un mese di calendario.



DURATA

- dal **01/01/2012** al **31/12/2012**
- Gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 31/01/2012 potranno prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza antecedente alla data dell'accordo medesimo, purché successiva al 31/12/2011



DESTINATARI DEL TRATTAMENTO

- lavoratori dipendenti da datori di lavoro, **imprenditori e non, con esclusione dei datori di lavoro domestico**, con riferimento alle **unità produttive ubicate in Lombardia**, qualora non ricorrano le condizioni per l'utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, compresi quelli di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) b) e c) legge n. 2/2009 (risorse della "bilateralità").



LAVORATORI BENEFICIARI (1/2)

Tutti i lavoratori aventi **un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro richiedenti il trattamento:

- operai
- impiegati;
- quadri;
- apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
- lavoranti a domicilio **monocommessa**, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga.



LAVORATORI BENEFICIARI (2/2)

- I lavoratori devono essere in possesso del **requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni consecutivi presso il datore di lavoro richiedente**. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun lavoratore alla data di presentazione della richiesta.
- Nei casi in cui la richiesta venga presentata successivamente all'inizio della sospensione del lavoratore, lo stesso dovrà possedere il requisito di anzianità sopra indicato al momento in cui è disposta dal datore di lavoro la sospensione medesima.
- Per i **lavoratori somministrati** si computano periodi anche non continuativi presso una o più agenzie per il lavoro.
- Per **gli apprendisti** passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.

Tutti i lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione in deroga sono ancora tenuti alla sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ad aderire a percorsi di politica attiva.



DATORI DI LAVORO CHE POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO

Tipologia 1

- Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria.
- Imprese del settore edilizio con un numero di addetti non superiore a 100.



INTERVENTO “A” (1/7)

istruttoria in capo alla Provincia ove è ubicata l'unità operativa

Possono accedere all'Intervento “A” esclusivamente i datori appartenenti alla tipologia 1 in riferimento a previste **sospensioni o riduzioni** dell'attività e a seguito di esaurimento totale della possibilità di ricorrere alla **CIGO** e alla mancanza e/o esaurimento degli istituti di tutela del reddito di cui all'art. **19 legge n. 2/2009**.



INTERVENTO “A” (2/7)

CAUSALI

Al fine di superare la situazione di difficoltà occupazionale si può ricorrere alla CIGD con **le seguenti causali**:

- Crisi aziendale;
- Riorganizzazione aziendale/Ristrutturazione*;
- Cessazione parziale/totale dell'attività*

(* nell'AQ 2011 tali due causali consentivano il ricorso esclusivamente all'intervento “B”)



INTERVENTO “A” (3/7)

ESCLUSIONI

Sono **esclusi** dalla possibilità di richiedere l'intervento “A”:

➤ **i soggetti di tipologia 2;**

➤ **i soggetti di tipologia 1, quando:**

- la causale dell'intervento sia “procedura concorsuale”;
- nel caso di precedente presentazione di due successive richieste di intervento “A” nel 2012;
- nel caso di precedente presentazione di un rinnovo di intervento “A” nel 2011 (in vigenza dell'AQ 2011), con decorrenza anteriore al 1° ottobre 2011.
- nel caso di precedente presentazione di un intervento “B”
- nel caso di accordo di solidarietà con esclusione di licenziamenti per la durata massima di 12 mesi.

NB: In seguito all'esaurimento dell'intervento “A” potrà essere richiesto, ricorrendone le condizioni, l'intervento “B”.



INTERVENTO “A” (4/7)

DURATA COMPLESSIVA

La richiesta iniziale non può superare un monte ore pari a **n. 500 ore** di sospensione/riduzione per ciascun lavoratore sospeso a tempo pieno.

N.B. Per i lavoratori **part-time** si dovrà procedere alla “riparametrazione” delle ore di sospensione.

La richiesta iniziale è **rinnovabile per una sola volta**, previo nuovo accordo sindacale, solo da parte di datori di lavoro che non abbiano già richiesto interventi di CIGD con l’AQ 2011 (periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2011).

Nel caso in cui sia stato richiesto con l’AQ 2011 un rinnovo di intervento “A” **con decorrenza successiva al 30 settembre 2011** può essere richiesto nel 2012 un ulteriore intervento “A” per **la durata massima di 200 ore per ciascun lavoratore sospeso**.

L’utilizzo del monte ore richiesto è realizzabile con **una flessibilità** che non superi, per ciascun lavoratore, **il 40%** della quota pro-capite richiesta.

Es. : le 500 ore possono diventare al massimo 700, mentre le 200 ore possono diventare al massimo 280.



INTERVENTO “A” (5/7)

DURATA COMPLESSIVA – ALCUNI ESEMPI

- nel caso in cui il datore di lavoro non abbia **mai richiesto in vigore dell’AQ 2011** interventi di CIGD, lo stesso potrà presentare **una prima istanza ed il successivo rinnovo** (es: n. 2 lavoratori sospesi – totale ore a disposizione 1000+1000);
- nel caso in cui il datore di lavoro **abbia richiesto in vigore dell’AQ 2011** un solo intervento “A”, lo stesso potrà richiedere **un ulteriore intervento “A” per la durata massima di 500 ore** per ciascun lavoratore (successivamente potrà chiedere solo l’intervento “B”);
- nel caso in cui il datore di lavoro **abbia richiesto in vigore dell’AQ 2011** un rinnovo di intervento “A” con **decorrenza successiva al 30 settembre 2011**, lo stesso potrà richiedere solo **un ulteriore intervento “A” per la durata massima di 200 ore per ciascun lavoratore** (successivamente potrà richiedere solo l’intervento “B”);
- nel caso in cui il datore di lavoro **abbia richiesto in vigore dell’AQ 2011** un rinnovo di intervento “A” con **decorrenza anteriore al 1° ottobre 2011**, lo stesso **non potrà richiedere alcun ulteriore intervento “A”** (potrà chiedere solo l’intervento “B”).



INTERVENTO “A” (6/7)

INFORMAZIONI A CORREDO DELL’ISTANZA

- utilizzo precedente degli istituti di tutela del reddito (art. 19 legge n. 2/2009);
- utilizzo precedente di ammortizzatori sociali;
- cause della sospensione o riduzione dell’attività;
- prevista modalità della sospensione o riduzione;
- **eventuale** previsione di percorsi di politiche attive finalizzati alla formazione/riqualificazione del personale in CIGD.



L'INTERVENTO "A" (7/7)

ISTRUTTORIA e CONTATTI

La competenza istruttoria in materia di **INTERVENTI "A"** è della Provincia di Cremona

Per informazioni relative all'Intervento "A" rivolgersi al Servizio Politiche del Lavoro e Gestione Qualità, via Dante, 134 – 26100 Cremona

- **Enrica Marchiò:** 0372/406538
- **Giuseppe Portesani:** 0372/406535
- **Laura Tonghini:** 0372/406686
- **Erika Winblad:** 0372/406549
- **Oriana Nardi:** 0372/406546

Fax: 0372/406635 – 0372/406525

E-mail: ufficiopolitichelavoro@provincia.cremona.it

Sito: www.provincia.cremona.it/lavoro/ - sezione "Ammortizzatori Sociali"



DATORI DI LAVORO CHE POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO

Tipologia 2

- Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria.
- Imprese del settore edilizio con un numero di addetti superiore a 100.



SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO "B" (1/6)

Tutti i soggetti di Tipologia 2

e

anche i soggetti di Tipologia 1, esclusivamente nei casi sotto elencati:

- quando la causale sia "procedura concorsuale";
- in caso di precedente presentazione di due successive richieste di intervento "A" nel 2012;
- in caso di precedente presentazione di un rinnovo di intervento "A" in vigore dell'AQ 2011 con decorrenza anteriore al 1° ottobre 2011.
- in caso di precedente presentazione di un intervento "B"
- in caso di contratto di solidarietà con esclusione di licenziamenti per la durata massima di **12 mesi**.

La **durata** dell'intervento "B" per la tipologia 1 è di massimo **6 mesi** rinnovabili solo se al termine dei primi 6 mesi il numero degli esuberanti per cui si richiede la CIGD si riduce di almeno il **15%**.



SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO "B" (2/6)

I soggetti di **Tipologia 2** possono accedere all'intervento "B" nei seguenti **3 CASI**:

- **CASO I**: esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l'intervento della CIGO, con necessità di **completare gli interventi di risanamento** della situazione aziendale che ha causato il ricorso al precedente intervento della CIGS, senza prevedibili richieste ulteriori di CIGS – durata **massima 6 mesi non rinnovabili**;



SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO "B" (3/6)

- **CASO II**: esaurimento del periodo massimo di fruizione della CIGS previsto dalle norme vigenti, in assenza delle condizioni per richiedere l'intervento della CIGO, con necessità di **attuare un piano di risanamento della situazione aziendale** che comporti l'accesso ad un ulteriore periodo di CIGS per crisi dopo l'interruzione prevista dall'art. 1, comma 5 della legge n. 223/91* – durata massima **8 mesi non rinnovabili**;

** art. 1 comma 5 legge n. 223/91: "la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a 12 mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione".*



SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO "B" (4/6)

- **CASO III**: cessazione di attività, con o senza procedura concorsuale, con necessità di **attenuare l'impatto sociale di una procedura di mobilità** – durata massima **6 mesi rinnovabili per un periodo analogo** solo se, al termine dei primi 6 mesi, si riduce di almeno il 15%, arrotondato ad almeno una unità di personale, il numero dei lavoratori in esubero per i quali si richiede la CIGD.



SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO "B" (5/6)

Inoltre...

- nel caso in cui l'**evoluzione della situazione di crisi aziendale** porti, dopo la concessione della CIGD, **a riconsiderare il CASO** nel quale essa si configuri, è necessario un nuovo accordo sindacale ed una nuova richiesta motivata, così da consentire un esame di consultazione ed un'istruttoria approfondita che ne valuti l'ammissibilità;
- i soggetti di Tipologia 2 che intendano avanzare richiesta di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di CIGS devono presentare la richiesta medesima **almeno 60 giorni prima** del termine della CIGS. Tale termine è da intendersi **perentorio** e può essere derogato solo quando la richiesta di **CIGD** riguardi **un numero di lavoratori non superiore al 10% del totale degli addetti**.



L'INTERVENTO "B" (6/6)

istruttoria in capo alla Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL)

La competenza istruttoria in materia di **INTERVENTI "B"** è di **ARIFL** (Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro)

Per informazioni relative all'intervento "B" rivolgersi ad **ARIFL** (Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro) via Taramelli, 12 (Blocco G) – 20124 Milano

- **Centralino** 02/667431
- **Giuliano Spreafico** 02/66743230 – giuliano.spreafico@arifl.it
- **Matilde Montani** 02/66743252 – matilde.montani.pro@arifl.it
- **Alessandra Piazza** 02/66743523 – alessandra.piazza@arifl.it



PRECISAZIONI (1/2)

- **l'incompletezza** delle informazioni, della documentazione e degli accordi sindacali potrà comportare la **sospensione dell'istruttoria** per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime. L'eventuale richiesta di **integrazioni sarà corredata dei termini di adempimento**, trascorsi i quali **sarà disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD**;
- il datore di lavoro **dovrà comunicare preventivamente alla Regione il calendario delle effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore** e, in attesa dell'entrata in vigore del modello UNIEMENS, il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate.



PRECISAZIONI (2/2)

- All'atto delle eventuali richieste successive alla prima il datore di lavoro dovrà fornire un “**REPORT DI MONITORAGGIO**” dell'utilizzo dell'ammortizzatore contenente informazioni sui seguenti elementi:
 - andamento dei percorsi di politiche attive seguiti dai lavoratori in CIGD nel periodo relativo alla precedente richiesta;
 - piani di gestione degli esuberanti, ove previsti.
- **La mancanza delle comunicazioni** relative al monitoraggio e la mancata fornitura del *report* o la loro incompletezza potranno determinare **il diniego dell'autorizzazione** all'intervento della CIG in deroga o la revoca dell'autorizzazione concessa.



POLITICHE ATTIVE (1/2)

■ **Intervento A:**

l'attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla formazione/riqualificazione è obbligatoria **solo se previsti negli accordi sindacali**. In tali casi gli interventi si realizzano a carico delle risorse private e/o paritetiche sociali.

■ **Intervento B:**

obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive finalizzati alla **formazione/riqualificazione**, ovvero, nel caso di eccedenze di personale, obbligo di attivazione di percorsi finalizzati alla **ricollocazione**.



POLITICHE ATTIVE (2/2)

- Sarà cura del datore di lavoro far sottoscrivere a tutti i lavoratori coinvolti nell'intervento della CIGD **la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)**.
- I lavoratori sospesi **con l'intervento A** sono tenuti in ogni caso a firmare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità anche qualora gli accordi sindacali non prevedano percorsi di politica attiva.
- **I percorsi di politiche attive** per i quali è stabilito **l'obbligo di attivazione** saranno garantiti mediante interventi adeguati con il **concorso delle risorse pubbliche** (Regione, Province), e/o **private e/o paritetiche sociali per la formazione continua**.



ATTIVAZIONE DELLE SANZIONI A CARICO DI TUTTI I LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

- Tutti i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga (CIGD e Mobilità in deroga) che **non adempiono agli obblighi di attivazione** delle politiche attive possono essere **ritenuti decaduti** dai trattamenti di sostegno al reddito attraverso le necessarie segnalazioni all'INPS da parte dei soggetti competenti per legge*.

*(*in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del Decreto Interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009 e dalla Circolare del MLPS n. 39 del 19 novembre 2010)*



MODALITA' DI PAGAMENTO della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- Pagamento diretto a cura di INPS.
- Anticipo del pagamento diretto da parte di INPS da richiedere espressamente nell'accordo.
- Pagamento a conguaglio (a partire dalla messa a regime del sistema UNIEMENS).

Si raccomanda che le istanze presentate a INPS e a Regione Lombardia siano esattamente coincidenti.



MOBILITA' IN DEROGA (1/4)

Anche l'AQ 2012 prevede l'istituto della Mobilità in deroga, cui il lavoratore può accedere individualmente con domanda diretta alla competente sede INPS.

E' una prestazione rivolta ai **lavoratori subordinati** provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia.

Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro di **un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato**, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.



MOBILITA' IN DEROGA (2/4)

Beneficiari 1:

Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato:

- licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo)
- cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato)
- dimessi per giusta causa

a partire dal 1° gennaio 2012 che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (indennità di mobilità) e dal trattamento di disoccupazione ordinaria, a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente **entro 68 giorni dalla data di cessazione o data fine preavviso.**

Durata massima 12 mesi, comunque non oltre il 31.12.2012.

Estensione fino al massimo di 12 mesi complessivi anche per i lavoratori che abbiano beneficiato dell'intervento nel 2011 per un periodo inferiore.



MOBILITA' IN DEROGA (3/4)

Beneficiari 2:

Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato:

- licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo)
- cessati (per fine contratto a termine)
- dimessi per giusta causa


a partire dal 1° gennaio 2012 immediatamente dopo aver usufruito di trattamenti di CIG in deroga, a condizione che siano esclusi dal trattamento dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (indennità di mobilità) **ed abbiano accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per la durata massima di 8 mesi. Concessione per un massimo di 4 mesi, comunque non oltre il 31.12.2012**, a condizione che la richiesta venga presentata alla sede INPS territorialmente competente **non oltre 30 giorni dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria.**

Estensione fino al massimo di 4 mesi complessivi anche per i lavoratori che abbiano beneficiato dell'intervento nel 2011 per un periodo inferiore.



MOBILITA' IN DEROGA (4/4)

I beneficiari, dopo aver dichiarato **il proprio “stato di disoccupazione”** presso un servizio competente e aver presentato **domanda di mobilità in deroga** alla sede INPS territorialmente competente, dovranno accedere ad un **percorso di ricollocazione entro 30 giorni** dalla data di presentazione della domanda ad INPS.



Provincia di Cremona

dati domande di CIGD validate

nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011

- **613** istanze validate
- **2.736** lavoratori sospesi di cui 1.501 maschi e 1.235 femmine
- **1.007.815** ore validate
- **9.896.744** di euro impegnati (*circa 13 milioni comprendendo le istanze di competenza regionale*)

Provincia di Cremona

dati domande di CIGD validate

nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011

Territorio	Domande di CIG	Totale lavoratori	di cui M	di cui F	ore richieste	impegno di spesa	% (sulle ore)
CASALASCO	70	315	184	131	108.806	€ 1.068.475	11%
CREMASCO	235	924	514	410	347.438	€ 3.411.841	34%
CREMONESE	154	686	370	316	240.446	€ 2.361.180	24%
SORESINESE	154	811	433	378	311.125	€ 3.055.248	31%
TOTALE	613	2736	1501	1235	1.007.815	€ 9.896.744	

Provincia di Cremona

dati domande di CIGD validate

nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011

I SETTORI PRODUTTIVI MAGGIORMENTE COINVOLTI

Settore	Domande di CIG	Totale lavoratori	di cui M	di cui F	ore richieste	impegno di spesa	% (sulle ore)
MECCANICO	245	1.040	746	294	395.597	€ 3.884.763	39,25%
TESSILE	84	566	60	506	209.152	€ 2.053.873	20,75%
COMMERCIO	70	310	191	119	106.993	€ 1.050.671	10,62%
LEGNO	48	216	179	37	73.894	€ 725.639	7,33%